

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA V**

**QUADRIENNIO GIURIDICO 2002-05
e 1° BIENNIO ECONOMICO 2002-03**

INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI	PAGINA
Premessa e disposizioni di carattere generale	3
Titolo I - Definizione e contenuti della funzione dirigenziale	
art. 1 - Funzione dirigenziale	4
art. 2 - Contenuti della funzione dirigenziale	4
Titolo II - Relazioni sindacali	
art. 3 - Obiettivi e strumenti	5
art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa	5
art. 5 - Partecipazione	6
art. 6 - Interpretazione autentica del contratto	7
art. 7 - Composizione delle delegazioni	7
art. 8 - Altre forme di partecipazione	7
art. 9 - Contributi sindacali	8
Titolo III - Rapporto di lavoro	
art. 10 - Assunzione in servizio	8
art. 11 - Conferimento dell'incarico	9
art. 12 - Contratto individuale di lavoro	10
art. 13 - Personale in particolari condizioni di stato	11
art. 14 - Periodo di prova	12
art. 15 - Impegno di lavoro	13
art. 16 - Ferie e festività	13
art. 17 - Mutamento dell'incarico	14
art. 18 - Mobilità professionale	15
art. 19 - Incarichi aggiuntivi	15
art. 20 - Verifica dei risultati e valutazione del dirigente	16
art. 21 - La formazione del dirigente	17
Titolo IV – Sospensione e interruzione del rapporto di lavoro	
art. 22 - Assenze retribuite	19
art. 23 - Congedi parentali	20
art. 24 - Congedi per motivi di famiglia e di studio	21
art. 25 - Assenze per malattia	22
art. 26 - Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio	23

Titolo V – Estinzione del rapporto di lavoro	
art. 27 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro	24
art. 28 - Cessazione del rapporto di lavoro e obbligo delle parti	24
art. 29 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro	25
art. 30 - Recesso dell'Amministrazione	25
art. 31 - Nullità del licenziamento	26
art. 32 - Termini di preavviso	26
Titolo VI – Istituti di particolare interesse	
art. 33 - Comitato paritetico per le pari opportunità	27
art. 34 - Comitato paritetico per il <i>mobbing</i>	27
art. 35 - Procedura di conciliazione e arbitrato in caso di recesso	28
art. 36 - Responsabilità dirigenziale	29
art. 37 - Comitato dei garanti	29
art. 38 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro	30
art. 39 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale	31
art. 40 - Trattamento di trasferta	32
art. 41 - Trattamento di trasferimento	33
art. 42 - Responsabilità civile e patrocinio legale	33
art. 43 - Normativa vigente e disapplicazioni	34
Titolo VII – Disposizioni per le Scuole italiane all'estero	
art. 44 - Campo di applicazione	35
art. 45 - La funzione del dirigente all'estero	35
art. 46 - Destinazione dei dirigenti scolastici all'estero	35
art. 47 - Sedi di destinazione all'estero	36
art. 48 - Raccordo con le normative contrattuali nazionali e relazioni sindacali	36
art. 49 - Durata del servizio all'estero	37
art. 50 - Disapplicazioni e mantenimento in vigore	37
art. 51 - Foro competente	37
Titolo VIII – Trattamento economico	
art. 52 - Struttura della retribuzione	38
art. 53 - Aumenti della retribuzione base	38
art. 54 - Effetti dei nuovi stipendi	38
art. 55 - Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato	38
art. 56 - Retribuzione di posizione	39
art. 57 - Retribuzione di risultato	39
art. 58 - Disposizioni particolari	39

ART. 15 – IMPEGNO DI LAVORO

(Art. 16 del CCNL 01.03.02)

1. In relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, il dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli.

2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un'interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, al dirigente scolastico deve essere in ogni caso garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio.

ART. 16 – FERIE E FESTIVITA'

(Art. 17 del CCNL 01.03.02)

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione.

2. I dirigenti assunti al primo impiego nella Pubblica Amministrazione dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.

3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma 1.

4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno scolastico ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.

5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono nella località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.

6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 22 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al successivo comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al direttore dell'Ufficio Scolastico regionale in modo da garantire la continuità del servizio.

9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero.

E' cura del dirigente informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

11. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno scolastico, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno scolastico successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato alla fine dell'anno scolastico successivo.

12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.

13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie per qualsiasi causa disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.

ART. 17 - MUTAMENTO DELL'INCARICO

(Artt. 24 e 25 del CCNL 01.03.02)

1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.

2. Dall'anno successivo, a richiesta del dirigente che abbia superato il periodo di prova, può essere disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di contratto individuale per sede e/o Istituzione diversa da quella di servizio.

Il mutamento di incarico può avvenire, comunque ed esclusivamente, sulla base di criteri coerenti con quanto previsto dal D.lg.s n.165/2001 e dall'art. 11 del presente contratto.

3. Il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi del comma 2 per una delle sedi o delle Istituzioni richieste non ha titolo a formulare ulteriori richieste analoghe per i successivi due anni.

4. Il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:

a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo

nelle sedi richieste;

b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;

c) altri casi previsti da norme speciali.